PROCEDURE, TEMPI E MODALITÀ PER IL DEPOSITO LEGALE

Tipologia documenti	Deposito presso	Deposito presso
	Archivio Regionale	Archivio Nazionale
Libri, opuscoli, pubblicazioni	n. 2 copie secondo il territorio	<u>n. 2 copie</u> :
periodiche, carte geografiche	provinciale di appartenenza:	
e topografiche, atlanti,	- Mari	
manifesti, musica a stampa e	- una copia alla Biblioteca	- una copia alla Biblioteca
documenti diffusi su	comunale Augusta di Perugia	Nazionale Centrale di Roma
supporto informatico		
×		- una copia alla Biblioteca
		Nazionale Centrale di Firenze
	- due copie alla Biblioteca	
	comunale di Terni.	4
Documenti di grafica d'arte e	n. 1 copia secondo il territorio	n.1 copia all'Istituto Nazionale
documenti fotografici	provinciale di appartenenza:	per la Grafica
,		
	- se Provincia di Perugia, alla	
,	Biblioteca comunale Augusta	*
	- se Provincia di Terni, alla	,
	Biblioteca comunale di Terni	*
Video d'artista	n.1 copia alla Biblioteca	n.1 copia all'Istituto Nazionale
	comunale di Terni.	per la Grafica;
Documenti sonori e video	n.1copia alla Biblioteca	n.1 copia alla Discoteca di Stato
	comunale di Terni.	7
Film, soggetti, trattamenti e	n.1 copia alla Biblioteca	n. 1 copia positiva nuova,
sceneggiature	comunale di Terni	conforme al negativo o al
cinematografiche		master, alla Cineteca Nazionale

- Tempi di consegna (D.P.R. n.252/2006 - art.7)

I documenti vanno consegnati agli Istituti depositari sopra indicati entro <u>sessanta giorni</u> dalla prima distribuzione al pubblico. Possono essere consegnati direttamente o inviati per posta.

- Modalità di consegna (D.P.R. n.252/2006 - art. 7)

Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici agli esemplari messi in circolazione.

Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.

I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in <u>due copie</u> dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.

La consegna può avvenire anche tramite il servizio postale.

- Elementi identificativi (D.P.R. n.252/2006 - art. 10)

Su ogni documento consegnato nonché sugli allegati, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificati:

- a) nome e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
- b) anno di effettiva pubblicazione o produzione o diffusione in Italia;
- c) codice identificativo corrispondente (ISBN oppure ISSN) se utilizzato.